DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA, DI FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI GESTIONE FUORI BILANCIO, DI FONDI PREVIDENZIALI E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 13

Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

c) nel comma 175 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni". Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Versione in vigore dal 27 giugno 1996, non più in vigore dal 26 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329
Capo	III — Disposizioni in materia di contenzioso tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposizione-diretta-ed-indiretta/art-13-proroga-dei-termini-relativi-alla-chiusura-delle-liti-pendenti-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it